

Regolamento degli Studi del Certificate of Advanced Studies in “Assistenza spirituale in ambito sanitario” (CAS ASAS)

Del 9 ottobre 2025 (stato al 9 ottobre 2025)

Il Consiglio di Facoltà, con deliberazione assunta il 2 giugno 2025, in considerazione della Legge sulle scuole universitarie del 3 ottobre 1995 (LSU), degli Statuti della Facoltà di Teologia di Lugano e nel rispetto delle disposizioni applicabili dell'Università della Svizzera Italiana (USI), emana il seguente Regolamento:

Capitolo I – Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto¹	Il presente Regolamento regola le procedure di ammissione al Certificate of Advanced Studies in “Assistenza spirituale in ambito sanitario” (CAS ASAS), le procedure d’esame e di valutazione, le procedure di certificazione dei moduli mediante crediti di studio (ECTS), le procedure riguardanti elaborazione e valutazione dello stage clinico e del lavoro di tesi, le formalità di pagamento.
Art. 2 Organizzazione	<ol style="list-style-type: none">1 Il CAS ASAS è un programma di formazione continua ideato e promosso dalla Facoltà di Teologia di Lugano (FTL) in collaborazione con la Diocesi di Lugano.2 La gestione amministrativa e finanziaria del programma è delegata alla FTL.3 I partecipanti sono studenti di formazione continua.
Art. 3 Destinatari e scopo	<ol style="list-style-type: none">1 Il CAS ASAS è rivolto a quanti sono coinvolti nell’assistenza e nella cura in ambito spirituale. Si rivolge particolarmente a sacerdoti, diaconi, professionisti e volontari.2 Il CAS ASAS persegue i seguenti obiettivi:<ol style="list-style-type: none">2.1. Fornire conoscenze, consegnando strumenti teorici e pratici, nell’approccio al malato e ai suoi famigliari nelle aree “Pastorale, spirituale, teologica”, “Antropologica e bioetica”, “Prendersi cura sanitario”, “Psico-relazionale”;2.2. Formare professionisti in grado di dare un contributo etico, morale, pastorale e operativo all’équipe sanitaria.
Art. 4 Organi	<ol style="list-style-type: none">1 Gli organi del CAS ASAS sono:<ol style="list-style-type: none">1.1 Il Comitato del programma;1.2 Il Coordinatore del programma.

¹ I termini di genere maschili utilizzati nel presente Regolamento si riferiscono sempre anche ai loro corrispettivi femminili.

Capitolo II – Programma

Art. 5 Programma	<p>¹ Il programma di studio del CAS ASAS prevede corsi di formazione di base, 1 stage clinico sotto la supervisione di un tutor e il lavoro finale di diploma per complessivi 10 ECTS.</p> <p>² La formazione di base (80 ore di unità didattiche) si articola in quattro aree disciplinari complementari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pastorale, spirituale, teologica- Antropologica e bioetica- Prendersi cura sanitario- Psico-relazionale <p>La frequenza dei corsi e l'esame scritto corrispondono a 6 ECTS.</p> <p>³ Lo stage clinico avviene in una struttura sanitaria individuata dal Comitato di programma e deve essere svolto sotto la supervisione di un tutor assegnato. A conclusione dello stage deve essere elaborato un rapporto scritto. Lo stage e il rapporto corrispondono a 1 ECTS.</p> <p>⁴ Il lavoro di diploma finale corrisponde a 3 ECTS.</p> <p>⁵ Il programma ha durata annuale e, di regola, inizia a febbraio e si conclude a dicembre del medesimo anno.</p> <p>⁶ Il programma è proposto, di regola, ogni anno.</p>
Art. 6 Docenti	<p>Il corpo docente è composto da professori e docenti della FTL e da professionisti esterni di settori specifici.</p>
Art. 7 Lingua	<p>¹ Le lezioni si tengono in lingua italiana.</p> <p>² Il lavoro di diploma finale è redatto in lingua italiana.</p>
Art. 8 Qualità	<p>¹ I corsi beneficiano dei feedback dei partecipanti.</p> <p>² I risultati delle valutazioni dei partecipanti e l'analisi dei corsi da parte del personale docente sono tenuti in considerazione per la pianificazione e lo sviluppo in itinere dei corsi successivi.</p>

Capitolo III – Ammissione

Art. 9 Ammissione	<p>¹ L'ammissione ordinaria al CAS ASAS richiede:</p> <ul style="list-style-type: none">1.1. una comprovata formazione professionale superiore in ambito sanitario e/o pastorale; oppure1.2. una formazione universitaria specialistica (Master o titolo equivalente). <p>² Il Comitato può ammettere al programma un numero limitato di persone che non ottemperano completamente al requisito di cui sopra (art. 9§1), assicurandosi che i candidati abbiano le capacità per completare il percorso formativo.</p>
Art. 10 Procedura	<p>¹ Le domande di ammissione devono essere presentate, nei termini e modalità indicati sul sito della FTL.</p> <p>² Se ritenuto necessario, il candidato è intervistato individualmente dal Coordinatore del programma.</p>

	<p>³ L'ammissione o il rifiuto sono comunicati tempestivamente, in forma scritta, all'interessato.</p> <p>⁴ Il candidato ammesso è immatricolato al programma con il versamento della rata prevista e con la registrazione come studente CAS della FTL.</p>
Art. 11 Partecipazione a singoli corsi	<p>Non è prevista, di regola, la partecipazione a singoli corsi del programma CAS ASAS. Eventuali eccezioni vengono decise dal Comitato.</p>
Art. 12 Limitazioni	<p>¹ Il programma è avviato se viene raggiunto un numero minimo di 20 partecipanti.</p> <p>² Al programma sono ammessi, di regola, al massimo 40 partecipanti.</p> <p>³ Se il numero di domande di iscrizione supera i posti disponibili, sarà data precedenza ai candidati che hanno presentato per primi una richiesta completa e conforme ai requisiti previsti.</p>

Capitolo IV – Compiti degli organi

Art. 13 Comitato	<p>¹ Il Comitato del programma, proposto e nominato dal Consiglio di Facoltà, comprende, oltre il Gran Cancelliere della FTL:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tre membri della FTL;- Un esperto esterno per ogni area tematica;- Il Coordinatore del programma. <p>² Il Comitato può invitare terzi per ulteriori consultazioni.</p> <p>³ Il Comitato è responsabile della preparazione, attuazione, valutazione e ulteriore sviluppo dei moduli da un punto di vista scientifico, finanziario e organizzativo.</p> <p>In particolare, il Comitato è responsabile dei seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Elaborazione del programma di studio e degli incarichi di docenza da approvare in Consiglio di Facoltà;- Aggiornamento e sviluppo dei programmi di studio;- Emanazione di indicazioni operative del presente regolamento;- Elaborazione di un budget da sottoporre per approvazione al Consiglio di Facoltà;- Decisione rispetto all'ammissione;- Organizzazione delle modalità di svolgimento dell'esame finale scritto;- Organizzazione delle modalità di svolgimento della tesi, inclusa la designazione dei relatori e il coordinamento con gli stessi;- Valutazione dei requisiti per il conseguimento del titolo;- Supervisione della qualità del corso;- Sviluppare strategie di promozione del programma di studio;- Sviluppare nuovi accordi con istituzioni formative terze. <p>Il Comitato è inoltre competente per tutte le questioni che non sono espressamente attribuite ad altri organi dal presente Regolamento.</p> <p>⁴ I membri del Comitato restano in carica quattro anni accademici e sono sempre rieleggibili. Se durante il periodo di carica uno o più membri del</p>
-----------------------------	---

Comitato si ritirano, il Consiglio di Facoltà dovrà nominare degli altri per il periodo restante.

**Art. 14
Coordinatore**

Il Coordinatore del programma, in collaborazione con il servizio amministrativo FTL, è responsabile della direzione e gestione operativa con i seguenti compiti:

- Organizzazione ed esecuzione dei corsi;
- Garanzia dell'impegno dei docenti per i singoli corsi;
- Contabilità e bilancio;
- Promozione e comunicazione pubblica, in collaborazione con il Servizio Comunicazione Istituzionale dell'USI;
- Consulenza ai partecipanti;
- Raccolta dei feedback dei partecipanti per l'analisi della qualità dei corsi da parte del Comitato;
- Riscossione delle tasse e indennizzo dei docenti;
- Altri compiti definiti dal Comitato.

Capitolo V – Valutazioni e diploma

**Art. 15
Sistema di
valutazione**

- 1 Il voto di valutazione per l'esame finale scritto e la tesi è scalare.
 - 2 La valutazione è definita secondo una scala da 1 a 10, con incrementi di 0.1; sono considerate insufficienti le note inferiori a 6.
 - 3 I crediti ECTS corrispondenti all'esame finale scritto e alla tesi sono definitivamente acquisiti quando tali prove sono superate con un voto sufficiente (uguale o superiore a 6).
 - 4 Lo stage clinico e il seguente rapporto sono supervisionati e valutati dal tutor assegnato dal Comitato, con un giudizio di "superato/non superato".
 - 5 Lo studente sarà valutato attraverso tre componenti: l'esame finale scritto, la tesi e lo stage.
 - 6 Il voto finale sarà calcolato come media ponderata tra il voto dell'esame finale scritto (peso 70%) e la tesi (peso 30%).
-

**Art. 16
Valutazione
dell'esame finale
scritto e dello
stage clinico**

- 1 La valutazione dell'esame finale scritto compete al Comitato, riservandosi di sentire il parere dei docenti di riferimento dei corsi in casi particolari.
 - 2 Qualora la valutazione dell'esame finale scritto risultasse insufficiente è consentita una sola ripetizione.
 - 3 Lo stage clinico e il rapporto sono svolti sotto la supervisione di un tutor, il quale comunica la valutazione al Comitato.
 - 4 Qualora la valutazione risultasse insufficiente, il Comitato decide per la ripetizione dello stage e del rapporto in sede differente.
 - 5 Gli studenti che già svolgono attività di assistenza spirituale in ambito sanitario possono richiedere una dispensa dallo stage; tuttavia, sono tenuti a redigere il rapporto basandosi sulla propria esperienza professionale.
-

**Art. 17
Tesi**

- 1 Il tema della tesi è definito dal partecipante d'intesa con il relatore e approvato dal Comitato del programma.
 - 2 Possono fungere da relatori tutti i docenti del programma, docenti designati dal Comitato o membri del Comitato stesso.
-

	<p>³ La tesi è valutata dal relatore d'intesa con il Coordinatore e il risultato è comunicato per iscritto.</p> <p>⁴ La tesi deve essere accompagnata dalla Dichiarazione di originalità secondo le indicazioni FTL.</p> <p>⁵ La tesi deve essere consegnata entro sei mesi dalla fine del corso. Non è prevista una discussione pubblica.</p> <p>⁶ Le tesi giudicate non sufficienti possono essere ripetute una sola volta. Qualsiasi ripetizione avviene entro e non oltre sei mesi dalla notifica scritta della valutazione finale.</p>
Art. 18 Riconoscimento di crediti esterni	<p>¹ Contenuti formativi previsti dal programma conseguiti in altra sede universitaria possono essere riconosciuti fino ad un massimo di 2 ECTS (un terzo delle unità didattiche).</p> <p>² Il riconoscimento è limitato a crediti acquisiti nei 5 anni precedenti l'inizio del programma CAS ASAS.</p> <p>³ Ogni decisione in merito compete al Comitato.</p>
Art. 19 Titolo di studio	<p>¹ Alla conclusione del CAS il partecipante consegue il: "Certificate of Advanced Studies in "Assistenza spirituale in ambito sanitario" (ASAS)". Il CAS è assegnato congiuntamente dalla FTL e dall'USI, ed è firmato dai rettori di entrambe le istituzioni.</p> <p>² Il CAS ASAS non conferisce alcun diritto di passaggio automatico verso altri programmi accademici o di ricerca (in particolare verso Master, dottorato di ricerca o PhD).</p>
Art. 20 Diploma	<p>¹ Il Diploma è assegnato se il partecipante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Documenta la frequenza minima dell'80% del programma;- Consegue un voto sufficiente nell'esame scritto finale e nella tesi, e il giudizio "superato" nello stage clinico e seguente rapporto. <p>² Un documento integrativo (<i>Transcript</i>) contenente le informazioni relative all'ammissione, agli obiettivi, al contenuto del corso di studi e ai voti ottenuti dal partecipante, è allegato al diploma.</p> <p>³ Il partecipante uditore che non richiede ECTS riceve un attestato di partecipazione, a condizione che abbia frequentato almeno l'80% del programma.</p>
<hr/> Capitolo VI – Aspetti finanziari <hr/>	
Art. 21 Finanziamento	<p>¹ Il CAS ASAS è finanziato dalle tasse dei partecipanti, dalla FTL e da fondazioni esterne.</p> <p>² La FTL assume il rischio di eventuali disavanzi.</p> <p>³ La FTL mette a disposizione l'aula di insegnamento dei corsi e i servizi amministrativi legati alla gestione del CAS.</p>
Art. 22 Tasse	<p>¹ La tassa è di CHF 400.- versata in 2 rate semestrali di CHF 200.- ciascuna, la prima entro l'inizio del programma, la seconda a settembre.</p> <p>² La tassa contribuisce alla copertura delle spese amministrative e organizzative del programma. A seguito del pagamento della tassa, lo</p>

studente potrà altresì accedere al materiale elettronico didattico nella piattaforma ICorsi.

- ³ L'acquisto di libri o di altro materiale didattico non fotocopiato non utilizzato nei corsi è a carico del partecipante.
 - ⁴ Il ritiro dal programma e la mancata partecipazione a uno o più corsi non generano diritti al rimborso delle rate versate.
 - ⁵ Viene applicata la tassa di cui all'art. 22§1 anche per la partecipazione a singoli corsi (cfr. art. 11).
 - ⁶ Il mancato pagamento entro i termini comporta la non iscrizione. Nel caso il partecipante fosse già immatricolato, il mancato pagamento della seconda rata della tassa comporta la sospensione dal programma fino alla regolarizzazione della posizione. In assenza di regolarizzazione entro i termini stabiliti, al partecipante decade il diritto di proseguire il percorso formativo e di conseguire il titolo.
-

Capitolo VII – Disposizioni finali

Art. 23 Eccezioni

- ¹ In casi eccezionali, su richiesta scritta e motivata da parte del candidato o dello studente, il Comitato può derogare al presente Regolamento, ma solo in favore del candidato o dello studente.
 - ² Sono fatte salve le norme del presente Regolamento alle quali, per loro natura, non è possibile derogare, segnatamente circa:
 - ^{2.1.} il numero massimo di tentativi per il superamento dell'esame scritto finale o del lavoro di tesi;
 - ^{2.2.} il numero di ECTS da conseguire per il completamento del percorso di studio.
-

Art. 24 Contenzioso

- ¹ Ogni decisione rilevante per i diritti o le aspettative del partecipante, è comunicata in forma scritta.
 - ² Contro tali decisioni il partecipante può interporre reclamo entro 30 giorni dalla comunicazione e provocare una decisione del Comitato.
 - ³ Contro le decisioni del Comitato, il partecipante può inoltrare ricorso al Rettore della FTL.
 - ⁴ Contro le decisioni del Rettore della FTL può essere interposto ricorso presso la Commissione indipendente di ricorso, istituita ai sensi dell'art. 22 della Legge sulla Chiesa cattolica (LCCatt) e nominata dal Consiglio di Stato su proposta dell'Ordinario diocesano.
 - ⁵ Contro le decisioni della Commissione indipendente di ricorso è possibile ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), in conformità alla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 del Canton Ticino e successive modifiche.
 - ⁶ Per i reclami non è dovuta tassa.
-

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Facoltà in data 2 giugno 2025 ed entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Senato dell'USI, in data 9 ottobre.2025.
